

**Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di
funzionamento
del Comitato Unico di Garanzia
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2. FINALITÀ	2
ART.3. ATTRIBUZIONI	2
ART. 4. COMPOSIZIONE E SEDE	3
ART. 5. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI	4
ART. 6. DURATA IN CARICA, DIMISSIONI E DECADENZA	4
ART. 7. FUNZIONAMENTO	5
ART. 8. COMPITI DEL PRESIDENTE	5
ART. 9. RISORSE	6
ART. 10. RAPPORTI CON GLI ORGANI DIRETTIVI E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI	6
ART. 11. RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI	6
ART. 12. RELAZIONE ANNUALE	7
ART. 13. DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE	7
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART. 15. VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	7

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

1. Con Disposizione del Presidente n. 14378 del 14/04/2011, ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato costituito presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito indicato CUG.
Il presente Regolamento Interno disciplina il funzionamento del CUG.

Art. 2.
Finalità

1. Il CUG fa propria la Direttiva "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" del 04 marzo 2011 del Ministero delle Pari Opportunità e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e si pone, pertanto, i seguenti obiettivi:
 - assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'origine etnica, nazionale o sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla lingua, alle disabilità, alle opinioni politiche e alle condizioni sociali o economiche;
 - favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
 - razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione dell'Istituto anche in materia di parità, pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art.3.
Attribuzioni

1. L'attività del CUG è rivolta a tutto il personale. Esso ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, attribuiti dalla legge, dai CCNL e assume i compiti precedentemente attribuiti ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
2. I suoi compiti principali sono indicati nella Direttiva del 04 marzo 2011; in particolare:

Compiti propositivi su:

- a. predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ed elaborazione dei relativi piani di attuazione;
- b. promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro;
- c. promozione della cultura della parità e delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, anche attraverso la proposta di piani formativi per i lavoratori e le lavoratrici;

- d. temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- e. iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- f. analisi e programmazione di genere;
- g. diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi della parità e delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di Parità del territorio di riferimento;
- h. azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- i. azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima lavorativo, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche.

Compiti consultivi su:

- a. progetti di riorganizzazione dell'Istituto;
- b. proposte e atti degli organi direttivi, degli organi di gestione e di controllo dell'Istituto che riguardano materie di competenza del CUG;
- c. piani di formazione del personale;
- d. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- e. criteri di valutazione del personale;
- f. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Compiti di verifica su:

- a. attuazione dei piani di azioni positive predisposti dal CUG;
- b. risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- c. esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- d. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- e. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, il CUG viene consultato, nelle materie di propria competenza, dagli Organi dell'Istituto, come la Direttiva del 4 novembre 2010, n.183, invita a fare, e si avvale della collaborazione dell'Amministrazione dell'Istituto stesso, di altri organismi e di esperti.

Art. 4.

Composizione e sede

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da Componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Istituto, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e ove possibile, la provenienza da aree geografiche e funzionali diverse.

- I componenti sono scelti fra i dipendenti di ruolo dell'Istituto e muniti dei requisiti previsti dalla Direttiva del 4 marzo 2011.
2. Il CUG ha un Presidente che viene scelto fra i dipendenti dell'Istituto.
 3. Il CUG ha sede presso gli uffici di Presidenza dell'Istituto.

Art. 5.

Nomina del Presidente e dei Componenti

1. A partire dalla prima scadenza del CUG, i Componenti in rappresentanza dell'Istituto, sia titolari che supplenti, sono designati tra tutto il personale di ruolo dell'INFN sulla base delle candidature preventivamente pervenute a seguito di una procedura pubblica di interpellato rivolta al personale stesso, secondo quanto stabilito dal Disciplinare per la designazione dei membri rappresentanti dell'Istituto all'interno del CUG.
2. Il Presidente del CUG viene designato dall'Istituto che acquisisce preventivamente le indicazioni non vincolanti formulate a maggioranza assoluta dai componenti titolari del CUG.
3. Nella disposizione di nomina dei nuovi Componenti, il Presidente dell'Istituto prende atto delle designazioni pervenute da parte delle rappresentanze sindacali e dei nominativi dei rappresentanti dell'Istituto individuati sulla base delle indicazioni di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 6.

Durata in carica, dimissioni e decadenza

1. I Componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. I Componenti del CUG, incluso il Presidente, durano in carica quattro anni a partire dalla disposizione di nomina del Presidente dell'Istituto e comunque fino alla nomina di un nuovo Componente e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo.
3. I Componenti possono presentare le proprie dimissioni prima della propria scadenza naturale al Presidente dell'Istituto e al Presidente del Comitato per iscritto, e contestualmente, per quelli di designazione sindacale, al proprio sindacato. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta utile.
Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e al Presidente dell'Istituto.
4. I Componenti possono decadere dal loro incarico, con votazione di maggioranza, in caso di impedimenti permanenti allo svolgimento dell'attività o se risultano assenti ingiustificati per almeno tre sedute plenarie consecutive. Il Presidente ne dà comunicazione al Presidente dell'Istituto.
5. I componenti del CUG, qualora ritengano a maggioranza assoluta che l'azione del Presidente del CUG sia inefficace, possono proporre al Presidente dell'Istituto la sua sostituzione.
6. In caso di cessazione dal rapporto di servizio, dimissione o decadenza di un Componente titolare, incluso il Presidente, i relativi supplenti diventano titolari. La designazione del nuovo supplente ha luogo entro 30 giorni, secondo le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

Art. 7.
Funzionamento

1. Il CUG si riunisce in seduta plenaria ordinaria almeno quattro volte l'anno. Le sedute sono convocate di norma dal Presidente (v. art. 8); possono essere altresì convocate dai Componenti titolari, nella misura di almeno la metà, che ne stabiliscono anche l'ordine del giorno.

Il Componente titolare, in caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni, ne dà comunicazione tempestiva al Presidente e al Componente supplente, che lo sostituisce. Nel caso in cui anche il supplente non possa partecipare alla riunione, ne dà comunicazione tempestiva al titolare e al Presidente.

Alle riunioni possono prender parte anche, su esplicito invito del Presidente del Comitato, membri supplenti, coinvolti nei gruppi di lavoro, e esperti sulle materie di interesse del Comitato, senza diritto di voto.

2. In caso di necessità e/o di urgenza, la riunione del CUG può essere convocata in seduta straordinaria e svolta anche con sistemi informatici.
3. Al termine di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario all'uopo designato, un verbale che sarà inviato al Presidente, approvato nel corso della riunione successiva e pubblicato sul sito web del CUG.
4. Il CUG può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i Componenti titolari e i supplenti in sostituzione dei titolari.

Il CUG vota di norma con voto palese. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi Componenti, il CUG può decidere di deliberare a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dai presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possano attendere la convocazione di una riunione, il Presidente interpellerà i componenti con i mezzi di comunicazione più veloci a disposizione. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei Componenti aventi diritto al voto manifesti il suo assenso. La decisione eventualmente adottata sarà acclusa al verbale della prima seduta utile.

5. Per adempiere alle proprie funzioni i Componenti del CUG possono partecipare a convegni o seminari su tematiche di interesse del Comitato.
6. Nello svolgimento della sua attività il CUG opera non solo tramite le riunioni plenarie, ma anche attraverso gruppi di lavoro, formati sia da membri titolari che supplenti, per i quali viene individuato un Referente. Il lavoro svolto dai gruppi di lavoro è discusso nelle sedute plenarie ove il CUG assume le decisioni definitive. Il Referente, per un efficiente e più diretto svolgimento del proprio compito, può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo relazionandosi direttamente con gli Organismi esterni e/o con gli uffici dell'Amministrazione dell'Ente per le questioni rientranti nel settore assegnato.
7. Per approfondimenti tecnici specifici, il Comitato può avvalersi del contributo e dell'opera di esperti e consulenti, sia interni che esterni all'Istituto, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti, nel rispetto delle procedure in vigore nell'Istituto.

Art. 8.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUG.
2. Il Presidente coordina l'attività del Comitato assicurandone la continuità temporale di azione e provvede affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Istituto.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del CUG stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e invita alle riunioni esperti in materie di interesse del CUG, anche esterni all'Istituto.
4. Il Presidente predispone annualmente, sentito il CUG, il piano di spesa annuale e lo presenta nel termine fissato per l'approvazione del bilancio preventivo dell'Istituto.

Art. 9. Risorse

1. Il CUG opera utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Istituto metterà al riguardo a disposizione.
2. Gli stanziamenti per le spese di funzionamento sono resi annualmente disponibili sulla base di un preventivo di spesa coerente con le attività previste dal CUG stesso.
3. Le risorse saranno accreditate presso la Struttura di appartenenza del Presidente del Comitato che è responsabile della gestione di tali finanziamenti.
4. Il CUG può richiedere agli organi competenti dell'Istituto il conferimento di incarichi di consulenza e di risorse aggiuntive per specifici progetti ritenuti di notevole rilevanza per gli obiettivi del Comitato.
5. Il CUG può avvalersi anche di finanziamenti a valere su bandi della Comunità Europea, dello Stato o degli altri Organismi pubblici e privati secondo le procedure in atto presso l'Istituto.

Art. 10. Rapporti con gli Organi Direttivi e gli Uffici Amministrativi

1. Il CUG opera in stretto raccordo con i vertici dell'Istituto ai quali presta consulenza sulle materie di competenza.
Per assolvere ai propri fini istituzionali, il CUG instaura con gli Organi Direttivi e gli Uffici Amministrativi un rapporto di collaborazione affinché sia garantito un costante flusso informativo circa atti, proposte, dati statistici, attuazione di iniziative attinenti direttamente o indirettamente la materia delle parità e delle pari opportunità.
2. Il CUG verifica l'osservanza degli obblighi gravanti sull'Istituto previsti dalla normativa vigente ed è consultato preventivamente ogni qual volta siano adottati atti interni nelle materie di sua competenza secondo quanto stabilito in disposizioni scritte finalizzate a regolare i rapporti del Comitato con gli Organi Direttivi e le Strutture centrali dell'Istituto, appositamente adottate.
3. L'Istituto assicurerà al CUG l'accesso ad atti e documenti, informazioni e dati statistici necessari a garantirne l'effettiva operatività, secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità degli atti.

Art. 11.

Rapporti con altri organismi

1. Per la realizzazione delle proprie attività, il CUG si avvale della collaborazione dei seguenti organismi dell'INFN stabilendo una proficua interazione sulle materie di comune interesse:
 - Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali;
 - Commissione Nazionale Permanente Igiene e Sicurezza Ambiente;
 - Consigliera di Fiducia;
 - Rappresentanze del Personale;
 - Organismi Indipendenti di Valutazione;
2. Inoltre, qualora necessario, si raccorda con i sotto indicati organismi:
 - Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro presso l'Ufficio del/la Consigliere/a Nazionale di Parità;
 - Consigliere/a Nazionale di Parità;
 - Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - Comitato di Valutazione Internazionale..

Art. 12.

Relazione annuale

4. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione riferita all'anno precedente, e riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo, di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi di dati e informazioni fornite dall'Istituto. Detta relazione, dopo l'approvazione dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato, è trasmessa agli Organi Direttivi dell'Istituto e resa pubblica secondo le modalità dell'art. 13.

Art. 13.

Diffusione dell'informazione

1. Per favorire la capillare diffusione delle informazioni che riguardano le attività e le proposte del CUG, nonché il flusso di informazioni verso altri organismi, come previsto dall'art. 11, si utilizzano strumenti informatici, come apposite pagine web o indirizzari di posta elettronica.

Art. 14.

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al DL 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 15.

Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente regolamento interno, una volta approvato dalla maggioranza assoluta del

CUG, è pubblicato sul sito del Comitato. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. In fase di prima applicazione, il presente Regolamento verrà rivisto, entro due anni dall'entrata in vigore, per verificarne l'efficacia. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta del CUG e successivamente pubblicate sul sito WEB, entrando in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.